



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI "ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA EDUCATIVA" DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 5.4

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, nelle forme sotto descritte, da fornirsi agli utenti residenti nei 22 Comuni afferenti al Distretto Socio-Sanitario RM 5.4.

Gli ambiti di intervento, oggetto dell'appalto, possono essere così sinteticamente descritti:

1. Assistenza alla persona presso il proprio domicilio e cura dell'ambiente di vita a favore di singoli o nuclei familiari, anziani o adulti, che si trovino in via temporanea o permanente, nell'impossibilità di svolgere in modo autonomo gli atti della vita quotidiana, per cause invalidanti fisiche, psichiche o psicofisiche;
2. Assistenza domiciliare rivolta a famiglie con figli minori che vivono difficoltà, anche temporanee, di natura familiare, relazionale, educativa e di integrazione.

La tipologia delle prestazioni e le modalità di svolgimento sono descritte nei successivi articoli.

I comuni del Distretto sono dislocati su un territorio vasto con alcune carenze di collegamento del trasporto pubblico. L'organizzazione dovrà tenere conto di tali elementi.

Articolo 2 - Durata dell'appalto

L'Affidatario si assume l'impegno di realizzare il servizio di "Assistenza Domiciliare Integrata", a decorrere dalla data del 1° agosto 2023 fino al 31 luglio 2024.

Articolo 3 - Luogo di prestazione dei Servizi

Il servizio sarà espletato nei 22 Comuni afferenti il Distretto Socio Sanitario RM 5.4, presso il domicilio degli utenti beneficiari del servizio.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Articolo 4 – Ambiti di intervento

L'aggiudicatario si occuperà dei seguenti ambiti:

1) attività di supporto-sostegno alla persona tramite interventi a domicilio, in particolare: igiene e prevenzione, mobilitazione e stimolazione all'autonomia fisica, somministrazione pasti, sostegno nella socializzazione e accompagnamento in luoghi esterni, interventi di supporto formativo e didattico nell'ambito del progetto individuale.

2) interventi di igiene ordinaria e straordinaria nel domicilio.

Relativamente alla diversa tipologia di utenza sono previste le seguenti attività:

- **Minori e famiglie:** interventi volti alla socializzazione e all'integrazione del minore, promozione di attività ludico-ricreative ed a carattere formativo, sostegno al progetto familiare e genitoriale mirando al potenziamento delle funzioni genitoriali ed alla prevenzione/contenimento del disagio;
- **Anziani:** tutela igienico-sanitaria della persona, mantenimento delle autonomie, disbrigo di pratiche burocratiche, interventi di governo e cura dell'abitazione;
- **Disabili / disabilità psico-fisica:** supporto nello sviluppo delle autonomie, igiene e cura della persona, sostegno all'integrazione sociale, disbrigo di pratiche burocratiche.

In aggiunta a quanto previsto per la disabilità psico-fisica, nell'utenza psichiatrica verranno attuati interventi di tutoring nell'integrazione sociale e lavorativa, di sostegno all'autonomia e di sviluppo delle capacità individuali.

Art. 5 - Modalità di espletamento del Servizio

L'Affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel progetto presentato dallo stesso in sede di gara.

Le modalità di espletamento dell'attività progettuale, l'uso delle diverse ore di assistenza domiciliare sovracomunale e l'individuazione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni, dovranno essere concordate e sottoscritte in piani di intervento individuali, con il Coordinatore dell'Ufficio di Piano e con i Responsabili del Servizio Sociale dei Comuni del Distretto Socio Sanitario RM 5.4.

Per lo svolgimento delle attività di assistenza domiciliare, l'organismo aggiudicatario è tenuto a fornire il personale occorrente, nonché i mezzi, anche di trasporto, gli strumenti ed il materiale necessari per l'erogazione dei servizi.

Nella modalità di espletamento di ciascun Piano di Assistenza Individuale (PAI) saranno chiaramente indicati per ogni soggetto fruitore del servizio:

- a) Gli obiettivi da raggiungere;
- b) Le prestazioni previste;



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

c) Il numero degli operatori che si intendono assegnare ad ogni utente, o ad ogni gruppo di utenti;
d) La quantificazione settimanale del tempo che si reputa opportuno dedicare ad ogni utente del servizio.

I Progetti individuali così formalizzati, sono vincolanti per l'Affidatario il quale è tenuto all'esatto compimento di quanto in essi previsto, ivi compresa la comunicazione dei nominativi degli operatori per ciascun utente. I dati sensibili contenuti in detti progetti vincolano l'Affidatario e tutti gli operatori coinvolti nel servizio al segreto professionale, e sono tutelati dal D.lgs 196/03. L'orario di servizio potrà subire delle variazioni per rispondere ai bisogni individuali emersi in itinere.

L'Affidatario si impegna, nei tempi e con le modalità richieste dall'Ufficio di Piano, a fornire personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio, sulla base di documentate richieste.

L'Affidatario dovrà garantire la immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché di quello che, in fase di valutazione dell'Ufficio di Piano, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni ed il cui operato non risultasse funzionale all'intervento richiesto e/o che abbia dimostrato di avere perseguito interessi personali nello svolgimento del proprio servizio. Inoltre, negli interventi rivolti a minori, qualora si renda necessaria la sostituzione, anche temporanea dell'operatore, dovrà essere prevista una fase di presentazione e/o affiancamento.

Per ogni eventuale impedimento e/o difficoltà, e/o inconveniente tecnico, imprevisti o imprevedibili, che dovessero compromettere o impedire il corretto svolgimento del servizio, l'affidatario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio di Piano, e comunque, deve provvedere a garantire la continuità del medesimo, anche su eventuali indicazioni da parte dell'Ufficio suddetto.

L'Affidatario dovrà garantire l'avvio degli interventi per i nuovi utenti entro 7 giorni consecutivi dall'avvio della richiesta di attivazione del servizio da parte dell'Ufficio di Piano e comunicare la data di inizio allo stesso Ufficio. Per prestazioni d'urgenza e/o di natura straordinaria si procederà con accordi particolari.

L'Affidatario, attraverso il lavoro di équipe e l'attività di coordinamento, dovrà garantire:

- il coordinamento di tutti gli interventi attuati dagli operatori;
- l'integrazione di tutte le attività con quelle svolte dagli operatori delle strutture pubbliche coinvolte nel piano di assistenza;
- la partecipazione alle riunioni di verifica e programmazione degli operatori secondo i tempi,
- la quantità ed i modi concordati con l'Ufficio di Piano e i servizi competenti;
- la continuità delle prestazioni da parte degli operatori impegnati nel servizio;
- la documentazione dell'attività svolta attraverso apposite schede di rilevazione concordate con l'Ufficio di Piano (cartella individuale).



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Art. 6 - Modalità della presa in carico del Servizio

L'attivazione e la cessazione del Servizio è di competenza del Servizio Sociale di ogni Comune e dell'Ufficio di Piano. L'Affidatario dovrà collaborare con l'Ufficio di Piano, con l'Ufficio Servizi sociali del Comune di competenza, con i servizi territoriali della ASL, nella realizzazione del piano individualizzato predisposto per ciascun utente. Nel piano d'intervento verranno indicati la data di inizio dell'intervento, le unità delle ore giornaliere e prestazioni, la tipologia di intervento, con indicate finalità di breve e lungo termine.

I responsabili dell'Ufficio Servizi Sociali, Ufficio di Piano e dell'Affidatario, stabiliranno con successivi accordi le scadenze normali per l'aggiornamento sui casi.

Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto operatore/utente, curando la polivalenza degli interventi e nel caso, l'adeguato passaggio delle consegne tra gli operatori stessi. L'Affidatario deve mettere in atto quelle procedure utili a considerare la valutazione della operatività come un processo che coinvolge tutti i soggetti interessati ed essere in grado di promuovere cambiamenti dell'agire professionale dei singoli operatori e più complessivamente del sistema dei servizi offerti.

Art. 7 - Personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato

Il Soggetto aggiudicatario è obbligato al rispetto della clausola sociale (in termini di riassorbimento del personale) di cui al contratto collettivo di riferimento, ove applicabile al caso di specie.

Il medesimo è tenuto, nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi/interventi, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Lo stesso è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale stesso.

In particolare, tutto il personale utilizzato nelle attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. La Società si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi. L'Aggiudicatario è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

l'esecuzione dei servizi/interventi previsti dal presente Capitolato.

Gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare restando per altro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro. Non sono consentite offerte in aumento.

All'avvio del servizio la Società dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco del personale operante, con specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l'utenza e personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo. I titoli di studio e professionali richiesti sono da identificarsi, tassativamente, in relazione allo specifico servizio/intervento.

Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti.

Qualsiasi inserimento o sostituzione deve essere comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Tutto il personale dovrà essere informato sul diritto alla riservatezza delle persone alle quali viene prestata l'assistenza, e sarà tenuto al segreto professionale.

Il personale dovrà possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio. L'Amministrazione si riserva di richiedere alla Società, e la medesima accetta, la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con l'attività svolta.

Le figure professionali richieste per l'esecuzione delle attività e degli interventi devono essere in possesso di qualifica di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST), Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.), Assistenti Familiari con percorso formativo riconosciuto dalla Regione Lazio o titoli equipollenti ed Educatori Professionali in possesso di laurea triennale o quinquennale.

In particolare l'Affidatario utilizzerà, per effettuare i servizi, i seguenti operatori:

- **un coordinatore tecnico:** operatore con alta professionalità in area socio-assistenziale in possesso di Laurea in Servizio Sociale, Educatore Professionale, Psicologo.

Il servizio di coordinamento deve essere svolto per un tempo pari 50 ore mensili.

Il Coordinatore dovrà essere sempre reperibile almeno telefonicamente ed è incaricato di mantenere i rapporti con l'Ufficio di Piano, con gli Assistenti sociali dei Comuni ed il personale utilizzato.

- **minimo n. 18 unità di assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, OSS, assistenti familiari o titoli equipollenti, comunque in numero sufficiente alle ore di assistenza richieste nell'ambito dei piani individuali di intervento.**



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

- minimo n. 10 unità di Educatori professionali, comunque in numero sufficiente alle ore di assistenza richieste nell'ambito dei piani individuali di intervento.

L'Ente affidatario dovrà garantire a tutti gli operatori il rispetto delle ore contrattuali assegnate evitando disparità tra gli stessi .

Inoltre l'Ente affidatario dovrà prevedere per ogni operatore un rimborso spese carburante erogato sotto la forma di bonus unico annuale.

L'Ufficio di Piano potrà richiedere all'ente aggiudicatario in qualsiasi momento e comunque con cadenza almeno quadrimestrale l'esibizione del libro matricola D.M. 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e della normativa in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione.

Art. 8 - Importo dell'Appalto e Modalità di pagamento

Il valore dell'appalto per i dodici mesi a gara ammonta ad € 565.560,12 oltre IVA di legge.

Tale valore è calcolato come costo orario, pari ad € 22,86 (IVA esclusa), per il numero di ore stimate di servizio per l'assistenza socioeducativa domiciliare a favore di minori e famiglie ed € 20,47 (IVA esclusa) per il numero di ore stimate di servizio per l'assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili.

Il monte ore presunto di servizio per la durata prevista dell'appalto è pari a complessive 26.676 ore, di cui 18.516 per il servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili e 8.160 per il servizio di assistenza socioeducativa domiciliare a minori e famiglie.

Non si ravvisano rischi da interferenza e conseguentemente, l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso viene quantificato in € 0,00.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

L'importo a base di gara è il costo orario stimato in € 22,86 (IVA esclusa) di cui € 22,54 per le spese del personale per il servizio di assistenza socioeducativa domiciliare a minori e famiglie ed € 20,47 (IVA esclusa) di cui € 20,09 per le spese del personale per il servizio di assistenza domiciliare ad



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

anziani e disabili.

Il Comune Capofila corrisponderà il compenso relativo a ciascuna fattura previa verifica, da parte dell'Ufficio di Piano, delle ore di assistenza effettivamente svolte.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Art. 9 - Verifiche del Servizio prestato

L'Affidatario è tenuto a trasmettere trimestralmente al Responsabile dell'Ufficio di Piano una dettagliata relazione scritta, in ordine all'andamento generale delle attività realizzate, con particolare riguardo ad eventuali problemi o difficoltà riscontrati nello svolgimento del servizio.

L'Affidatario parteciperà agli incontri di monitoraggio trimestrale con i servizi sociali dei comuni di riferimento, finalizzati alla verifica dell'andamento del servizio sulla casistica seguita e al monitoraggio con l'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano potrà disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, accertamenti volti a verificare l'andamento del servizio e la rispondenza dello stesso alle previsioni progettuali e contrattuali; l'affidatario è tenuto a fornire all'Ufficio di Piano, su richiesta dello stesso, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, comprese le indicazioni specifiche su ciascun utente.

Art. 10 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione di un idoneo contratto collettivo nazionale, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 11 - Criteri di aggiudicazione

La gara è espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 50/2016.

Il servizio oggetto del presente capitolato sarà aggiudicato con il criterio di cui all'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi qualità (offerta tecnica) e prezzo (offerta economica), ripartiti come segue:

offerta tecnica: 80 punti;

offerta economica: 20 punti, secondo i criteri e metodi di valutazione indicati nel bando di gara.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Art. 12 - Garanzia provvisoria e definitiva

La garanzia provvisoria è stabilita in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara. La garanzia provvisoria va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'aggiudicatario dovrà prestare, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, una garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dal medesimo articolo 103 sopracitato.

La ditta appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la garanzia definitiva nel caso in cui il Comune di Subiaco abbia dovuto valersi sulla garanzia, entro venti giorni dall'invito dell'Amministrazione medesima.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

Art. 13 - Coperture Assicurative

La ditta aggiudicataria sarà responsabile, penalmente e civilmente, per danni di qualsiasi natura causati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto. Restano a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, esonerando il Comune di Subiaco e tutti i Comuni del Distretto sociosanitario e la ASL da ogni relativo addebito. E' inoltre responsabile verso l'Amministrazione dei singoli Comuni dei danni, anche morali e d'immagine, che la società stessa possa arrecare al Comune.

A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla ditta di stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale rientra a tutti gli effetti nel novero di "terzi" ovvero la polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dei Comuni del Distretto e della ASL per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio.

La polizza dovrà essere valida per tutto il periodo contrattuale e dovrà prevedere un massimale RCT / RCO non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per ogni sinistro e per anno assicurativo, come meglio di seguito dettagliato:

Responsabilità Civile verso Terzi: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

€ 1.000.000,00 per persona

€ 1.000.000,00 per danni a cose

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per persona.

La ditta è tenuta a risarcire ai Comuni del Distretto, alla ASL e a terzi qualsiasi danno che, durante l'espletamento del servizio, venisse eventualmente arrecato alle strutture comunali o ad altra tipologia di locale (es. domicilio utenti) da parte del personale.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. La gestione del servizio, pertanto, si intende esercitata a completo rischio e pericolo dell'affidataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. In ogni caso la ditta affidataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'Impresa.

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare copia delle polizze assicurative e dovrà poi dimostrare la regolarità dei pagamenti per tutta la durata del contratto.

Sarà obbligo della ditta adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti al lavoro, dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che in caso di infortunio, la ditta aggiudicataria assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, delle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, i Comuni del Distretto e la ASL e il loro personale e che resterà a carico della ditta stessa il risarcimento dei danni.

Art. 14 - Obblighi a carico del Comune di Subiaco

Il Comune, anche a mezzo dei competenti Uffici, si impegna a garantire alla ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione;

comunicare ogni modifica allo schema di riparto delle ore e del calendario settimanale di servizio; avisare tempestivamente la ditta appaltatrice, direttamente o a mezzo degli Uffici degli altri Comuni del Distretto sociosanitario, di eventuali sospensioni del servizio per qualsiasi motivo (vacanze, festività, scioperi, votazioni o altro), non appena ne venga a conoscenza.

Art. 15 - Verifiche e controlli

L'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.4 con sede presso il Comune Capofila o altro Ufficio dei Comuni del Distretto a questo deputati controllano l'attività svolta dalla ditta per verificare che sia



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

corrispondente a quanto richiesto dal capitolato e a quanto offerto dalla ditta con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Ufficio di Piano effettua un monitoraggio costante del servizio.

Art. 16 - Obblighi a carico della ditta

La ditta appaltatrice si impegna a programmare e coordinare tutte le attività, anche quelle accessorie e strumentali, necessarie all'erogazione del servizio a regola d'arte ed inoltre: mette a disposizione operatori in numero adeguato ad erogare il servizio in modo efficiente e corretto;

svolge il servizio secondo quanto richiesto dal capitolato di appalto e secondo quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, se questa è migliorativa del servizio richiesto;

svolge l'attività amministrativa a supporto dell'erogazione del servizio richiesto;

applica al personale impiegato un idoneo contratto collettivo nazionale;

individua un operatore che svolge la funzione di coordinamento degli operatori impiegati nel servizio. Tale figura può essere individuata anche tra gli stessi operatori impiegati;

collabora e mantiene un rapporto costante con la Stazione appaltante, l'Ufficio di Piano e gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Sociosanitario. A tale fine, individua un proprio referente responsabile dei rapporti con la Stazione appaltante;

fornisce al personale un apposito cartellino di riconoscimento, corredato di foto e contenente le generalità del lavoratore stesso e l'indicazione del datore di lavoro come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

comunica, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;

richiama e, nel caso, sostituisce i dipendenti che non mantengono un comportamento corretto verso l'utenza o sono trascurati nel servizio o usano un contegno e un linguaggio scorretti o comunque inadeguati nei confronti della particolare categoria di utenti. L'eventuale sostituzione va fatta con urgenza e comunque entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'Ente appaltante.

Tutte le spese relative al costo del personale sono a totale carico della ditta, così come tutte le spese accessorie e complementari per il corretto svolgimento del servizio richiesto.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre sostenere tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte, tasse e bolli - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La ditta appaltatrice dovrà rimborsare, prima della sottoscrizione del contratto, al Comune di Subiaco le spese per la pubblicazione del bando sulla G.U.U.E. e G.U.R.I. e per la pubblicazione del



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

bando sui quotidiani entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2/12/2016.

Il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, secondo i tempi ed i modi che riterrà più opportuni. Il Comune può affidare tali controlli anche ad opportuni operatori esterni o a ditte specializzate.

Art. 17 - Scioperi e/o interruzioni del servizio

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste nel presente Capitolato.

In ogni caso l'aggiudicataria non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo della aggiudicataria che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesto dal presente Capitolato Speciale di Appalto

Art. 18 - Cessione e subappalto del servizio

La Ditta è la sola personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale dello stesso, sotto pena di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione e la Ditta avrà l'obbligo di risarcire il danno che il Comune avesse a subire per effetto della risoluzione anticipata del contratto.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 19 - Corrispettivo e pagamenti

Il compenso mensile, onnicomprensivo, IVA esclusa, spettante alla Ditta sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dalla Ditta medesima in sede di gara sull'importo a base di gara € 22,86 (IVA esclusa), per il numero di ore stimate di servizio per l'assistenza socioeducativa domiciliare a favore di minori e famiglie ed € 20,47 (IVA esclusa) per il numero di ore stimate di servizio per l'assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

I pagamenti saranno disposti nei termini previsti dalla normativa vigente, previa acquisizione di regolare fattura e accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del servizio, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termine di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato.

E' facoltà della Ditta presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il RUP provvederà a richiedere il DURC a carico della Ditta. La Ditta dovrà emettere fattura elettronica, a norma di legge, per l'importo corrispondente all'importo mensile calcolato ai sensi del presente articolo. A tal fine si precisa che ai sensi di legge sulla fattura elettronica dovranno essere obbligatoriamente riportati il codice univoco ufficio, il CIG e il CUP, che saranno opportunamente comunicati dal Comune. Nella fattura mensile dovranno essere indicate le ore svolte nell'ambito del Fondo regionale Piano di Zona e della Quota fondo povertà. Tale richiesta è motivata dal fatto che il Comune di Subiaco deve rendicontare i fondi spesi agli enti finanziatori.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, verrà applicato lo "split payment". Pertanto, la Ditta dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma questo Ente non procederà a saldarne il relativo importo in quanto lo stesso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte del Comune. Alla luce di quanto sopra sulle fatture emesse dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi disposti a proprio carico dalla legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Stipula del contratto

La Ditta è tenuta a presentare, entro 15 (giorni) giorni dalla data di ricevimento della lettera di richiesta, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui al precedente articolo 12 nonché tutta la documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto.

La Ditta dovrà depositare presso l'ufficio competente, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione, l'elenco dei nominativi degli operatori che intende impiegare, comprensivo delle qualifiche professionali.

Successivamente, sarà data apposita comunicazione per la stipula del contratto cui provvederà il Comune di Subiaco.

La Ditta è obbligata a stipulare il contratto assumendo a suo carico tutti i diritti e le imposte conseguenti. Qualora, entro i termini assegnati, la Ditta non invii la documentazione richiesta e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto e/o non si presenti per la stipula, verrà considerata rinunciataria e il Comune potrà ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che potrà procedere nell'azione di risarcimento del danno e porre a carico della Ditta medesima le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Il Comune provvederà a stipulare il contratto in modalità elettronica, nella forma di atto pubblico amministrativo.

Art. 21 - Esecuzione d'ufficio

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ove la Ditta affidata non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati, il Responsabile del servizio competente, salvo quanto disposto dall'articolo 24 (Diritto di controllo dell'Amministrazione e penalità), ha facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese della Ditta le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dei servizi.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

Salvo quanto previsto dall'articolo 21 (Esecuzione d'ufficio) del presente capitolato in materia di violazioni degli obblighi contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della Ditta;
- nel caso in cui la Ditta si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio per più di tre giorni (interruzione, sospensione, abbandono del servizio non dipendenti da cause di forza maggiore);
- sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni;
- intervenuta inidoneità della Ditta e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dai documenti per l'ammissione alla gara.

In questi casi, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla Ditta un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto con



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di PEC o lettera raccomandata (nel caso in cui la pec non dovesse andare a buon fine), di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il contratto sarà, altresì, risolto qualora la Ditta esegua transazioni senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto nonché di quelli riportati nel codice di comportamento integrativo del Comune di Subiaco, comporta la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione, il Comune è autorizzato, sin da ora e senza alcuna ulteriore formalità, ad incassare la cauzione, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito.

Art. 23 - Sostituzioni della ditta aggiudicataria

Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta in caso di risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto del Comune procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le suddette ditte non fossero disponibili per tale aggiudicazione, il Comune si riserva di procedere con le modalità previste dalla normativa vigente al momento con soggetti diversi.

Art. 24 – Diritto di controllo dell'Amministrazione e penalità

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta aggiudicataria alle prescrizioni contrattuali dell'appalto (comprese la rispondenza alle offerte migliorative proposte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara).

La Ditta è obbligata a fornire al personale incaricato dall'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti necessari e la documentazione relativa. I controlli verranno effettuati dall'Ufficio preposto dall'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi di tecnici o ditte specializzate e da tutti gli organismi istituzionali legittimati al controllo.

Ferma la responsabilità della Ditta per le violazioni delle norme poste a suo obbligo di osservanza e per le sanzioni conseguenti, a tutela del corretto svolgimento del servizio, verranno applicate dal Comune alla Ditta le penalità, quantificate con riferimento a singole infrazioni.

Ove non attenda agli obblighi assunti con l'appalto in argomento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, sarà decurtata in sede di liquidazione, previa contestazione scritta alla Ditta,



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

una somma a titolo di penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione contestata.

In particolare verrà applicata una sanzione in caso di:

interruzione del servizio;

gravi ritardi nello svolgimento del servizio;

mancato rispetto degli obblighi contrattuali;

impiego di personale inadeguato e/o non in possesso dei requisiti richiesti o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità degli utenti da parte degli operatori;

danni arrecati dagli operatori della ditta ai locali, alle attrezzature o alle reti elettriche/telematiche che i Comuni mettono a disposizione degli operatori per lo svolgimento del servizio in appalto;

utilizzo dei locali, delle attrezzature o delle reti elettriche/telematiche da parte degli operatori della ditta per funzioni diverse da quelle previste per l'erogazione del servizio sociale professionale;

mancata osservanza di norme di legge in materia di sicurezza.

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.

Dopo il terzo inadempimento, il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento.

Art. 25 - Procedura di applicazione delle penalità

Ai fini dell'applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla Ditta un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Il Comune contesterà deficienze o carenze alla Ditta per iscritto. Unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.

Il Comune comunicherà con PEC o altro mezzo idoneo riconosciuto dalla normativa vigente le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali. Per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla Ditta, il rimborso delle spese ed il pagamento di penalità il Comune potrà rivalersi mediante incameramento della garanzia definitiva o, in subordine, mediante versamento da parte della ditta inadempiente a favore del Comune.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi del codice civile.

Art. 26 – Controversie

In caso di controversie tra la Ditta ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addingenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Tivoli.

Art. 27 - Disposizioni in materia di sicurezza

La Ditta si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il servizio viene espletato secondo modalità e tempistiche che escludono, di norma, rischi interferenziali, e di conseguenza, in conformità all'art. 26 del D.lgs. 81/08, non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I., valutando, pertanto, gli oneri per la sicurezza pari a zero.

La Ditta si impegna a mettere tempestivamente in atto tutte le misure di sicurezza in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19 che si rendessero necessarie per disposizione normativa e/o per decreto sindacale senza oneri aggiuntivi per il Comune di Subiaco.

Art. 28 - Titolarità dei servizi e trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Stazione appaltante verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

La partecipazione all'appalto – e, in presenza dei presupposti, l'affidamento del servizio – implica il consenso al trattamento (in maniera manuale ed informatizzata) dei propri dati (compresi i dati sensibili) a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura nonché alla gestione del servizio (in specie, la Centrale di Committenza e comuni convenzionati, gli Uffici dei Servizi Sociali, degli Appalti Contratti, l'Ufficio di Piano, Protocollo e Ragioneria del Comune). All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

La Ditta deve trattare i dati di cui viene in possesso e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del sopra citato Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 28 - Richiamo alla legge ed altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 29 - Norme di chiusura

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente atto non potranno in alcun caso costituire rapporto di impiego né in pubblico né in privato a carattere precario e/o a tempo determinato per essere il presente contratto atto di appalto come già specificato.

La Società aggiudicataria risponderà in proprio e con il legale rappresentante dei danni che dovesse eventualmente arrecare agli assistiti nello svolgimento dei compiti affidati.

Art. 30 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti all'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 208 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante transazione ai sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 31 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Colazingari – Tel. 0774/816212 – mail: distrettorm5.4@comunesubiaco.com PEC: distrettorm5.4@pec.comunesubiaco.com



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DISTRETTO RM 5.4

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Colazingari